

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5994

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TEDESCHI**

Interventi per la tutela e la valorizzazione dell’opera di
Giovannino Guareschi in occasione del centenario della nascita

Presentata il 13 luglio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Giovannino Guareschi, scrittore, giornalista, disegnatore, polemista, nasce a Fontanelle di Roccabianca, in provincia di Parma, il 1° maggio del 1908. Nel 1936 entra a fare parte della casa editrice Rizzoli in qualità di redattore capo del « *Bertoldo* ». Con G. Mosca fonda nel 1945 il settimanale « *Candido* », che insieme dirigono per cinque anni. Dal 1950 al 1957 Guareschi ne diviene direttore unico e continua poi a collaborarvi fino al 1961 quando, per sua decisione, il settimanale cessa le pubblicazioni. In seguito collabora al « *Borghese* » e alla « *Notte* » e tiene, fino al 1968, una rubrica su « *Oggi* ». Muore a Cervia, in provincia di Ravenna, nel 1968.

Fra tre anni, nel 2008, cadrà il centenario della nascita. La sua opera rappre-

senta un patrimonio culturale molto importante perché esprime al meglio alcuni caratteri distintivi dell’identità del popolo italiano. Numerosi sono i luoghi nella sua regione, l’Emilia-Romagna, legati alla figura e all’opera dello scrittore. Come narratore ha saputo rappresentare le peculiarità della pianura del medio corso del Po, territorio connotato da precisi elementi naturalistici, paesaggistici, architettonici e socio-culturali, che Giovannino Guareschi ha interpretato in modo straordinariamente efficace, tale da farle conoscere in tutto il mondo e da creare un inscindibile legame tra la narrazione letteraria e il territorio che l’ha originata.

I suoi scritti sono strettamente intrecciati con la storia politica e civile italiana, in particolare dal 1940. È noto che la sua

figura è stata discussa per vicende legate alla polemica politica di quei tempi. Ma oggi ancora vive la sua eredità artistica e culturale, in particolare quella che ha attinto ispirazione ai luoghi della sua infanzia e della sua giovinezza e a quella Bassa del Po che rappresenta uno degli elementi connotanti del territorio emiliano-romagnolo e che Guareschi ha reso famosa a livello mondiale: « Il Po comincia a Piacenza, e a Piacenza comincia anche il Mondo Piccolo delle mie storie, il quale Mondo Piccolo è situato in quella fetta di pianura che sta fra il Po e l'Appennino. Il piccolo mondo del Mondo Piccolo non è qui però: non è in nessun posto fisso: il paese di Mondo Piccolo è un puntino nero che si muove, assieme ai suoi Pepponi e ai suoi Smilzi, in su e giù lungo il fiume per quella fettaccia di terra che sta tra il Po e l'Appennino: ma il clima è questo. Il paesaggio è questo: e, in un paese, come questo, basta fermarsi sulla strada a guardare una casa colonica affogata in mezzo al granoturco e alla canapa, e subito nasce una storia » (dall'introduzione di « *Don Camillo* »). Ed è appena il caso di ricordare che la figura di Guareschi riveste una grande attualità per l'ironia e per l'apertura con le quali seppe riconoscere l'umanità dell'antagonista politico, considerato prima di tutto uomo, e ciò in una fase di durissimo scontro politico e ideologico.

Scopo della presente proposta di legge è dunque valorizzare l'opera di Giovannino Guareschi, i luoghi in cui ha vissuto e quelli raccontati nella sua opera letteraria, dando continuità agli eventi legati al territorio e destinati a durare nel tempo, e questo attraverso il massimo coinvolgimento delle istituzioni locali. Tale indicazione proviene anche dal protocollo d'intesa per le « Celebrazioni del centenario della nascita di Giovannino Guareschi e per la valorizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera » siglato dalla regione Emilia-Romagna, dai comuni di Busseto, Roccabianca e Brescello e dalle province di Parma e di Reggio Emilia.

Lo Stato non può restare assente ed è pertanto necessario che, anche a tale livello, si colga l'occasione per ricordare con

eventi e con iniziative il rilievo della figura di Guareschi e per sostenere interventi tesi alla valorizzazione degli aspetti culturali, storici e paesaggistici dei luoghi collegati alla sua vita e alla sua opera, come Fontanelle di Roccabianca (Parma), dove è nato, Roncole Verdi di Busseto (Parma), dove ha abitato, e Brescello (Reggio Emilia), teatro dei famosi film su don Camillo e Peppone. Ma anche come Diolo di Soragna (Parma), dove esiste un importante Museo guareschiano, e Coltaro di Sissa (Parma), dove esiste il Museo « dei Cantoni », antico concerto a fiato ripetutamente citato da Guareschi nelle sue opere.

Il compito di definire il programma e coordinarne l'attuazione in coerenza con quanto previsto dalla presente proposta di legge, da concludere entro il 2008, viene affidato a un apposito Comitato nazionale che opererà in stretta collaborazione con associazioni e soggetti privati interessati e che, dal 2009, verrà trasformato in Fondazione.

Oltre alla tutela e allo sviluppo del sistema museale legato alla figura di Guareschi e alle molte iniziative di carattere culturale previste per ricordarne la figura, la presente proposta di legge intende collegare l'evento del centenario della nascita allo sviluppo di specifici itinerari turistico-culturali ed enogastronomici attraverso progetti mirati volti a qualificare ricettività e accoglienza con il recupero di piccoli alberghi, pensioni e trattorie che mantengano o ripristinino le caratteristiche dell'accoglienza familiare e locale, tipica del territorio. Per lo sviluppo delle attività previste dalla presente proposta di legge vengono stanziati 15 milioni di euro nel triennio 2005-2007.

Infine la presente proposta di legge all'articolo 5 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, la trasformazione del Comitato nella Fondazione « Giovannino Guareschi », i cui soci fondatori sono il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma, la provincia di Reggio Emilia, i comuni di Roccabianca, di Busseto e di Brescello. La Fondazione assume gli scopi del Comitato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia del patrimonio letterario, storico, artistico, paesaggistico e di promozione dello sviluppo culturale del Paese, celebra la figura di Giovannino Guareschi nella ricorrenza del centenario della nascita.

ART. 2.

(Celebrazioni).

1. Per celebrare la nascita di Giovannino Guareschi e valorizzare i luoghi legati alla sua vita e alle sue opere, lo Stato, la regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati cooperano, nel quadro delle proprie specifiche finalità istituzionali, a un progetto finalizzato a:

a) valorizzare le istituzioni pubbliche e private che conservano memorie e documenti legati all'attività dello scrittore;

b) realizzare un programma integrato di eventi da tenere nell'anno centenario della nascita;

c) favorire la conoscenza delle opere dello scrittore attraverso attività di formazione, ricerca, documentazione, didattica e informazione culturale;

d) promuovere itinerari turistico-culturali ed enogastronomici nei luoghi che ispirarono la narrazione dello scrittore;

e) migliorare la ricettività e l'accoglienza nelle zone interessate dagli interventi di cui alla presente legge.

2. Gli interventi che costituiscono il progetto di cui al comma 1 sono avviati e si concludono entro il 31 dicembre 2008.

ART. 3.

(Comitato nazionale).

1. Al fine di coordinare gli interventi di cui all'articolo 2 è istituito un Comitato nazionale composto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti locali: provincia di Parma, provincia di Reggio Emilia, comuni di Roccabianca, di Busseto e di Brescello.

2. Al Comitato nazionale possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati, che intendono promuovere la figura e l'opera di Giovannino Guareschi, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

3. Il Comitato nazionale nomina un consiglio scientifico, composto da almeno tre personalità del mondo della cultura con particolare riferimento ai campi di attività di Giovannino Guareschi.

ART. 4.

(Obiettivi).

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 3 persegue i seguenti obiettivi:

a) sviluppare attività di formazione, ricerca e documentazione sulla figura di Giovannino Guareschi e sul contesto storico, sociale, culturale, civile e politico in cui è maturata la sua esperienza artistica, nonché sulle caratteristiche storiche, socio-culturali e ambientali dell'area territoriale collegata alla sua vita e alle sue opere, anche promosse dal mondo della scuola e dell'università attraverso l'assegnazione di borse di studio;

b) sviluppare attività di informazione e di comunicazione, anche attraverso la

produzione di materiale cinematografico e multimediale, per la promozione turistico-culturale dei luoghi in cui l'artista ha vissuto e operato, e la realizzazione di un *festival* di cortometraggi per giovani registi, legato ai luoghi e ai temi cari a Giovannino Guareschi;

c) tutelare e salvaguardare l'area territoriale in cui Giovannino Guareschi ha vissuto e operato, anche mediante interventi di restauro del paesaggio che prevedano la valorizzazione di segmenti conservati di paesaggio storico;

d) ripristinare tratti di viabilità storica, anche con finalità di promozione turistica, attraverso la realizzazione di organici percorsi e itinerari che tocchino l'intera area, l'adeguamento e la realizzazione di cartellonistica tematica ed il miglioramento dell'arredo urbano in prossimità dei punti espositivi interessati;

e) prevedere progetti mirati allo sviluppo dell'agriturismo e del recupero di piccoli alberghi, pensioni e trattorie che mantengano o ripristinino le caratteristiche dell'accoglienza familiare e locale;

f) promuovere e valorizzare nel comune di Roccabianca, in provincia di Parma, luogo di nascita di Giovannino Guareschi, il territorio che conserva tracce della presenza dello scrittore con particolare riguardo al restauro scientifico e al risanamento conservativo della scuola elementare di Fontanelle di Roccabianca, al fine di realizzare un centro polivalente per la raccolta, conservazione, manutenzione e restauro di documenti legati alla produzione letteraria e artistica di Giovannino Guareschi, nonché per la realizzazione di un museo, anche con tecniche multimediali, e di una mostra permanente sulla vita e l'opera dell'autore;

g) valorizzare gli archivi privati di Roncole di Busseto, in provincia di Parma, attraverso interventi di conservazione, manutenzione, restauro, conoscenza, didattica e incremento del patrimonio, anche mediante la gestione di documenti su supporti informatici e lo sviluppo di iniziative

legate all'utilizzo di tecnologie multimediali;

h) promuovere e valorizzare il Museo antologico di Giovannino Guareschi a Busseto, in provincia di Parma, che raccoglie importanti documenti e materiali legati alla vita e alle opere dello scrittore;

i) promuovere e valorizzare il Museo « Don Camillo e Peppone » di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, attraverso interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione, restauro ed incremento delle possibilità di fruizione pubblica di documenti e di materiali legati alla produzione letteraria e artistica di Giovannino Guareschi di proprietà di enti pubblici e di soggetti privati e, in particolare, attraverso la realizzazione di una nuova sede del Museo e la costituzione di una cineteca della produzione cinematografica legata ai paesaggi, agli ambienti e agli usi del territorio della Bassa del Po;

l) sviluppare i Musei denominati « Centro del Boscaccio » a Diolo di Soragna, in provincia di Parma, luogo nel quale vissero i nonni di Giovannino Guareschi, e « dei Cantoni », antico concerto a fiato, a Coltaro di Sissa, in provincia di Parma.

ART. 5.

(Fondazione « Giovannino Guareschi »)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il Comitato nazionale di cui all'articolo 3 è trasformato nella Fondazione « Giovannino Guareschi », i cui soci fondatori sono il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma, la provincia di Reggio Emilia, i comuni di Roccabianca, di Busseto e di Brescello.

2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo codice, dalle norme della presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'estero e attua un programma annuale e pluriennale di iniziative in conformità

alle finalità e agli obiettivi della presente legge.

3. Lo statuto della Fondazione, adottato dai soci fondatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il conferimento di capitale da parte dei soci fondatori, le modalità di adesione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, i relativi apporti di capitale e la loro partecipazione agli organi di gestione della Fondazione. La maggioranza negli organi della Fondazione è comunque riservata ai soci fondatori.

4. La Fondazione può sostituirsi quale stazione appaltante ai soci fondatori, anche avvalendosi di fondi a tale fine stanziati.

5. I beni culturali facenti parte delle collezioni esistenti presso i musei e le collezioni presenti sul territorio o facenti parte del patrimonio dello Stato restano di esclusiva proprietà dei soggetti conferenti. I compiti di tutela di tali beni, ivi compresi la loro conservazione e restauro, sono di esclusiva competenza del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti di cui al comma 1.

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai conferimenti di capitale da parte dei soci fondatori, ai sensi di quanto stabilito dallo statuto della Fondazione;

b) dai conferimenti di eventuali altri soci pubblici e privati;

c) dai contributi e lasciti destinati a tale scopo da soggetti pubblici e privati.

ART. 6.

(Finanziamento straordinario).

1. Nella ricorrenza del centenario della nascita di Giovannino Guareschi e per le finalità di cui alla presente legge, è concesso alla regione Emilia-Romagna un finanziamento straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

